Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18061

Osserva

1. T.M. convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace la s.r.l. (Omissis) e la s.r.l. (Omissis).

Espose lâ??attore ei essere proprietario dâ??un appartamento facente parte di un complesso condominiale costruito dalla (*Omissis*), successivamente incorporata nella s.r.l. (*Omissis*), con appalto alla s.r.l. (*Omissis*); che a diversi anni di distanza dalla conclusione dei lavori, a causa della rottura di un tubo di adduzione idrica, la ingente dispersione dâ??acqua protrattasi nel tempo aveva procurato un abnorme consumo idrico, per il quale lâ??esponente aveva dovuto corrispondere la somma di Euro 3.551,35, oltre ad avere dovuto affrontare il costo per il ripristino del guasto, ammontante a Euro 188,76.

Chiese, pertanto, condannarsi le convenute a risarcire il danno patito.

Lâ??adito Giudice rigettò la domanda, avendo escluso che il vizio riscontrato potesse qualificarsi grave difetto ai sensi dellâ??art. 1669 c.c.

- 2. Il Tribunale di Forl \tilde{A} ¬, investito dall \hat{a} ??impugnazione del T., sovvert \tilde{A} ¬ l \hat{a} ??epilogo di primo grado e condann \tilde{A} ² la (*Omissis*) a risarcire il danno.
- 3. (*Omissis*) s.r.l. ricorre avverso la sentenza dâ??appello sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso T.M..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

- 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1669 c.c., in quanto i fatti accertati (rottura di un manicotto esterno di adduzione dellâ??acqua potabile) non integravano i gravi difetti di cui allâ??art. 1669 cd. civ., dai quali la costruzione era esente. Trattavasi di un modesto guasto riparato con poca spesa dagli idraulici.
- 5. Con il secondo motivo denuncia lâ??omesso esame di un fatto controverso e decisivo, consistito nel fatto che lâ??attore non aveva mai patito limitazione alcuna al godimento del bene, né mai aveva dimostrato una tale circostanza.
- 6. I due motivi sopra sunteggiati, tra loro correlati, sono fondati.

La Corte dâ?? Appello ha reputato che â?? la rottura del giunto ha comportato unâ? ? alterazione che ha inciso in modo considerevole sul godimento dellâ? ? immobile e sulla normale utilizzazione â??.

In punto di diritto va richiamato il condiviso principio, secondo il quale in tema di responsabilità extracontrattuale dellâ??appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dellâ??art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad unâ??insoddisfacente realizzazione dellâ??opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la â??rovinaâ?• od il â??pericolo di rovina â??), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono lâ??impiego duraturo cui Ã" destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, lâ??impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dellâ??immobile medesimo (Sez. 2, n. 11740, 01/08/2003, Rv. 565595; conf. Cass. n. 8140/2004).

Lâ??esposto principio presuppone, come si Ã" visto, che il difetto incida negativamente sul godimento dellâ??immobile.

Nel caso in esame, per vero, non consta esservi stata alcun riflesso negativo sul godimento dellâ??immobile, il quale ha regolarmente goduto della fruizione dellâ??acqua potabile, stante che il guasto consistito, in una lesione di un giunto esterno del tubo dâ??adduzione, sebbene ebbe a procurare dispersione idrica, senza tuttavia causare danni allâ??immobile (non vengono segnalati fenomeni dâ??infiltrazioni), allo stesso tempo, non impedì, e neppure limitò, lâ??afflusso dâ??acqua per i servizi idrici dellâ??immobile. Inoltre, si ebbe a trattare di un guasto del tutto marginale, riparato con lâ??esborso di poche decine di Euro.

Pertanto, enunciato il seguente principio diritto: â??il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dellâ??immobile, non costituisce difetto costruttivo ai sensi dellâ??art. 1669 c.c.â??, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

- 7. Con il terzo motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione dellâ??art. 112 c.p.c.: poiché il danno, derivato dal consumo idrico, era dipeso dalla condotta dellâ??attore, la ricorrente aveva chiesto al Giudice che, in via di subordine, fosse accertata, ai sensi dellâ??art. 1227 c.c., la responsabilità dellâ??appellante; ma sul punto non vi era traccia di decisione.
- 8. Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza, ancora una volta, per violazione dellâ??art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito pronunciata sullâ??eccezione di tardività della denuncia, avvenuta oltre lâ??anno dalla scoperta.
- 9. Le esposte due ultime doglianze restano assorbite dallâ??accoglimento delle prime due.
- 10. Il Giudice del rinvio regoler \tilde{A} anche le spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione agli accolti motivi, e rinvia al Tribunale di Forl \tilde{A} \neg , in persona di altro

magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimit\(\tilde{A} \) .

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.

Campi meta

Massima: Il difetto di costruzione pu \tilde{A}^2 consistere in qualsiasi alterazione che, pur non riguardando parti essenziali dellâ??opera, incida considerevolmente sul godimento dell'immobile.

Supporto Alla Lettura: CONTRATTO DI APPALTO Si tratta dunque di un contratto di risultato e non di attivit\(\tilde{A} \) . Inoltre, si distingue dal contratto d\(\tilde{a} \)?opera in quanto l\(\tilde{a} \)?appaltatore non deve personalmente occuparsi del compimento delle opere commissionate, ma servirsi della propria organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto puÃ² avere ad oggetto tanto il compimento di unâ??opera quanto essere un appalto di servizi. Il contratto dâ??appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. Il corrispettivo della??appaltatore, salvo patto contrario, si matura soltanto al compimento ed al collaudo dellâ??opera. Il contratto di appalto consente al committente lâ??utilizzo dei rimedi risolutori generali, così come previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non senza qualche particolaritA . La natura indivisibile della prestazione della??appaltatore determina infatti che anche un inadempimento parziale della??appaltatore corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori specificamente previsti dal legislatore nellâ??ambito del contratto di appalto presentano delle peculiaritA . Lâ??articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso di difformità o vizi dellâ??opera. Nel caso questi non siano tali da rendere lâ??opera del tutto inadatta alla sua destinazione, lâ??appaltatore dovrÃ, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio corrispettivo. Nel caso invece le difformitA o i vizi siano tali da renderla inadatta alla propria funzione, il committente potr\tilde{A} legittimamente domandare la risoluzione dellâ??appalto. Per ciò che invece riguarda il recesso unilaterale â??ad nutumâ?•, del committente, lo stesso, non Ã" tuttavia privo di conseguenze giuridiche. Lâ??esercizio di tale diritto potestativo non lo dispensa infatti dal dover tenere indenne lâ??appaltatore dalle spese sostenute, dalla parte dellà??opera eseguita ed anche dal mancato guadagno. In sintesi la possibilitA di recedere del committente A" controbilanciata dal legislatore che, di fatto, prende in considerazione questo recesso alla stregua di un inadempimento. Le conseguenze pratiche non sono infatti dissimili